



COMUNE DI SCICLI
 Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Ordinanza Sindacale n. ...59..... del ...13-3-2024....

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di San Giuseppe e tradizionale cavalcata. Misure di sicurezza e decoro urbano .

IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12/03/24 avente ad oggetto: “Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese della parrocchia di San Giuseppe di Scicli in occasione dei festeggiamento in onore San Giuseppe e della tradizionale cavalcata – anno 2024”;

Rilevato che nel territorio comunale di Scicli, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono una rilevante concentrazione di utenti, soprattutto in occasione di spettacoli programmati quali quello in oggetto;

Considerato che durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche esiste il rischio che eventuali comportamenti incivili potrebbero incidere sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori di locali pubblici;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

OSSERVATO altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo, ed anche che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate;

RILEVATO che, di particolare rilievo appare il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso di contenitori di bevande di vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

RILEVATO che:

- tale fenomeno risulta particolarmente pericoloso per il possibile impiego di tali contenitori quali corpi contundenti ovvero quali oggetto di lancio verso i passanti;
- è prevedibile che il fenomeno si intensifichi in occasione di manifestazioni, quali quella in oggetto, in cui si prevede che confluiranno un gran numero di persone;
- che tali assembramenti, potrebbero degenerare in atti di violenza tra singoli e/o in risse tra gruppi di soggetti, costituendo grave pericolo e minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici soventemente acquistati al di fuori delle attività di “pubblico esercizio” (comunque tenute per legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici;

CONSIDERATO:

- la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- che è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene negli esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori;
- che l'abbandono di contenitori di bevande in vetro si verifica soprattutto in orario tardo pomeridiano e notturno;

VISTI:

- l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo cui. “ il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...”;
 - il Regolamento di Sicurezza Urbana approvato con delibera di C.C. N. 59 del 12/09/2019;
 - la Circ. Ministero dell'Interno – Dipartimento P.S.- prot. n. 4228/2017;
 - l'art. 50, c. 5, del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - la Legge Regione Siciliana del 22.12.1999 n. 28 e s.m.i.;
 - la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011 e s.m.i., nella parte in cui viene chiarita, fra l'altro, la possibilità di prevedere vincoli e limiti agli orari di apertura e di chiusura per motivi di pubblica sicurezza, decoro, vivibilità dell'ambiente e quant'altro;
- TUTTO CIO' PREMESSO** in considerazione della cd. massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati, prima citati,

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa qui da intendersi integralmente trascritte **dalle ore 16,00 di giorno 16 marzo 2024 e sino alle ore 6,00 di giorno 17 marzo 2024**, su tutto il territorio del Comune di Scicli:

1. A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche **in contenitore di vetro** (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati) fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro ;

2) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui **la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;**

3) Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

4) L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00 , secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg dalla piena conoscenza dello stesso.


DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi.
- 2) che copia della presenta ordinanza sia trasmessa a:
 - U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
 - Questura di Ragusa;
 - Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
 - Tenenza Carabinieri di Scicli

- Stazione Carabinieri Donnalucata;
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Dare atto infine, che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety.



IL SINDACO
Geom. Mario Marino